

OGGETTO: Procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per il progetto di fattibilità tecnico economica, il progetto esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con eventuali servizi opzionali di direzione dei lavori, CSE e assistenza al collaudo per i lavori di riconversione dell'ex sala alte tensioni presso la palazzina "D" del Campus dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM) di Torino – Progetto "Progetto Double AXE" - CIG B227D60CB5

CHIARIMENTO N. 1

(Quesiti 1-5)

Quesito 1: *"si desidera avere conferma che, per quanto riguarda la copertura assicurativa contro i rischi di natura professionale, non sia richiesto un massimale minimo".*

Risposta: Non è previsto un massimale minimo per la copertura assicurativa contro i rischi di natura professionale. La polizza che l'aggiudicatario dovrà trasmettere alla stazione appaltante all'atto della stipula dovrà comunque avere un massimale idoneo e proporzionato con le prestazioni in appalto.

Quesito 2: *"si desidera avere conferma che il "Modello dichiarazioni accesso atti" vada inserito nella Busta Tecnica e non in quella Amministrativa come indicato nell'elenco dei documenti da presentare (pagg. 33-34 del Disciplinare)".*

Risposta: Si conferma, il "Modello dichiarazioni accesso atti" deve essere inserito nella Busta Tecnica.

Quesito 3: *"si chiede se, in caso di partecipazione in RTP, il giovane professionista possa essere un perito industriale diplomato".*

Risposta: Non si conferma. Si richiama quanto previsto dall'articolo 39, comma 1, dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui *"I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista"*.

Quesito 4: *"si chiede di confermare che tra le unità minime previste per il gruppo di lavoro per la progettazione quella che può coincidere con le altre sia il coordinatore della sicurezza e che quindi i ruoli di progettista generale, progettista delle strutture, progettista degli impianti fluidomeccanici e progettista degli impianti elettrici debbano essere ricoperti da n. 4 professionisti differenti. E che allo stesso modo, per il gruppo di lavoro per la direzione lavori, l'unico professionista che possa coincidere con un altro sia l'assistente giornaliero in cantiere".*

Risposta: Si precisa che nel gruppo di lavoro per la progettazione il coordinatore della sicurezza può coincidere con una delle altre figure, mentre le quattro progettazioni devono essere svolte da quattro professionisti differenti.

Nel gruppo di lavoro per la direzione dei lavori l'assistente giornaliero in cantiere può coincidere con il direttore dei lavori, come precisato al punto 7.1.2 del Disciplinare di gara e all'articolo 6.IV del Capitolato prestazionale.

Si precisa che, nel modello "02_Modello dichiarazione requisiti speciali", la seguente indicazione *"** può coincidere con una delle altre figure"* riferita all'Assistente giornaliero in cantiere ed inserita nella sezione

dedicata al gruppo di lavoro Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, deve intendersi rettificata nel seguente modo “** può coincidere con il Direttore dei lavori”.

Quesito 5: *“si desidera sapere se uno studio associato costituito da meno di 5 anni possa presentare i servizi che i suoi professionisti associati hanno espletato come direttori tecnici o soci di altre società sia per soddisfare i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti, sia per dimostrare la professionalità e adeguatezza della propria offerta all'interno dell'Offerta Tecnica”.*

Risposta: Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 secondo cui le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023.

Le medesime disposizioni trovano applicazione anche ai fini della dimostrazione della professionalità e adeguatezza dell'offerta all'interno dell'Offerta Tecnica.